

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-146.0.0.-112

L'anno 2020 il giorno 06 del mese di Ottobre il sottoscritto Gandino Guido in qualita' di Direttore della Direzione Politiche Dell'Istruzione Per Le Nuove Generazioni E Politiche Giovanili, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

Affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, a seguito dell'espletamento sul Mepa di Consip di una Trattativa Diretta con più operatori economici, a Tempor S.p.a. – Agenzia per il lavoro, di un servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la sostituzione del personale in servizio, indisponibile a causa emergenza sanitaria covid 19, nell'a.s. 2020/2021, per i periodi di volta in volta specificati, e servizio di reperibilità, per l'importo complessivo di Euro 39.900,00 esclusa I.V.A. 22% (da applicare solo sul margine dell'agenzia definito fee d'agenzia)– CIG Z452E9D292

Adottata il 06/10/2020 Esecutiva dal 06/10/2020

06/10/2020	GANDINO GUIDO
------------	---------------



DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-146.0.0.-112

L'anno 2020 il giorno 06 del mese di Ottobre il sottoscritto Gandino Guido in qualita' di Direttore della Direzione Politiche Dell'Istruzione Per Le Nuove Generazioni E Politiche Giovanili, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

Affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, a seguito dell'espletamento sul Mepa di Consip di una Trattativa Diretta con più operatori economici, a Tempor S.p.a. – Agenzia per il lavoro, di un servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la sostituzione del personale in servizio, indisponibile a causa emergenza sanitaria covid 19, nell'a.s. 2020/2021, per i periodi di volta in volta specificati, e servizio di reperibilità, per l'importo complessivo di Euro 39.900,00 esclusa I.V.A. 22% (da applicare solo sul margine dell'agenzia definito fee d'agenzia)– CIG Z452E9D292

Adottata il 06/10/2020 Esecutiva dal 06/10/2020

06/10/2020	GANDINO GUIDO	
------------	---------------	--



DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-146.0.0.-112

Affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, a seguito dell'espletamento sul Mepa di Consip di una Trattativa Diretta con più operatori economici, a Tempor S.p.a. – Agenzia per il lavoro, di un servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la sostituzione del personale in servizio, indisponibile a causa emergenza sanitaria covid 19, nell'a.s. 2020/2021, per i periodi di volta in volta specificati, e servizio di reperibilità, per l'importo complessivo di Euro 39.900,00 esclusa I.V.A. 22% (da applicare solo sul margine dell'agenzia definito fee d'agenzia)— CIG Z452E9D292

IL DIRETTORE

VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
- 1'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e s.m.i. di cui, in ultimo, la modificazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018, ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 19/03/2020, esecutiva ai sensi di legge con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

PREMESSO che:

- a causa della diffusione del virus Covid-19, è stato necessario adottare, nell'ambito del servizio scolastico delle strutture comunali, nuove ed urgenti misure di sicurezza e di organizzazione;
- l'Amministrazione ha organizzato le strutture scolastiche comunali per l'a.s. 2020/2021 attraverso un sistema che, per il suo funzionamento, necessita della sostituzione tempestiva di qualsiasi tipologia di assenza;

DATO ATTO che

- la graduatoria del "Concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione tempo pieno ed indeterminato di n. 20 insegnanti Scuola infanzia categoria c – posizione economica C.1" pubblicato il 02/03/2018 è stata completamente scorsa;
- la graduatoria relativa ai Collaboratori Scolastici pubblicata dal Centro per l'Impiego il giorno 5/10/2020 non è al momento utilizzabile a causa dei vincoli relativi alla tempistica della programmazione del fabbisogno del personale;
- l'Amministrazione provvederà al più presto a bandire nuovi concorsi per rinforzare il personale scolastico;

RILEVATA

l'esigenza di poter attingere a personale scolastico tempestivamente per far fronte alle continue sostituzioni dovute alle frequenti assenze;

CONSIDERATO

a tal fine indispensabile procedere all'acquisizione di un servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la sostituzione del personale in servizio, indisponibile a causa emergenza sanitaria Covid-19, nell'a.s. 2020/2021, per i periodi di volta in volta specificati in aggiunta ad un servizio di reperibilità;

PRESO ATTO

che con atto datoriale, prot. 06/03/2020.0085167.I, custodito agli atti d'ufficio, è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti, R.U.P. delle procedure per l'affidamento di forniture di beni e servizi per il funzionamento dei servizi 0/6, di supporto al sistema scolastico e politiche giovanili, da espletarsi nell'anno in corso, il Direttore della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni e Politiche Giovanili, Dott. Guido Gandino;

VERIFICATO

che il servizio in oggetto:

- non risulta compreso:
 - ✓ nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A.";
 - ✓ nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- risulta, invece, presente sul MePA di Consip e specificatamente nel Capitolato Tecnico Allegato 42 al Capitolato d'oneri "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "Servizi di ricerca, selezione e somministrazione del personale" ai fini della partecipazione al Mercato elettronico della pubblica amministrazione;

RITENUTO

in funzione della modesta entità della spesa preventivata per il servizio in oggetto, di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, di detto servizio;

RILEVATO che:

- al fine di assegnare il servizio alle condizioni più favorevoli per l'Amministrazione sono state espletate sul MePA di CONSIP le trattative dirette con gli operatori economici abilitati sul MePA come dettagliato nel seguito:
 - ✓ trattativa n. 1425966 in data 28/09/2020 rivolta a Tempor S.p.a. Agenzia per il lavoro;
 - ✓ trattativa n. 1402167 in data 28/09/2020 rivolta a Etica;
 - ✓ trattativa n. 1425951 in data 28/09/2020 rivolta a Metodo S.a.s;
- gli operatori economici su indicati sono stati individuati in funzione della loro offerta sul catalogo MePA del servizio di interesse;
- due dei tre operatori economici hanno presentato una regolare offerta, secondo le modalità previste nei documenti "Condizioni particolari della Trattativa diretta" e "Precisazioni", offrendo, rispettivamente, per il lotto unico i prezzi, esclusa I.V.A., che seguono:

Tempor S.p.a - Agenzia per il lavoro:

- Differenza di costo del lavoro 2,06 €
- Fee d'agenzia 0,23 €
- Prezzo a corpo offerto 2,29 €

ETJCA S.p.a.:

- Insegnante Scuola Infanzia Categoria C1 16,55 % € 2,97
- Collaboratore Servizi Socio-Educativi Scuola Infanzia Categoria B1 16,03 % € 2,44
- Collaboratore Servizi Socio-Educativi Asilo Nido Categoria B1 16,03 % € 2,44

CONSIDERATO

che i valori percentuali dell'offerta di **Tempor S.p.a. - Agenzia per il lavoro**, desumibili dall'offerta presentata, risultano essere i seguenti:

- Insegnanti scuola infanzia Categoria C1: 12,76 %
- Collaboratori servizi socio-educativi per scuola infanzia Categoria B1: 15,04 %
- Collaboratori servizi socio-educativi per Asili nido Categoria B1: 15,04 %

VERIFICATA

sulla base della documentazione tecnica presentata dall'Impresa Tempor S.p.a. - Agenzia per il lavoro, la conformità del servizio offerto a quanto richiesto;

CONSIDERATO

pertanto, di procedere, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, all'affidamento diretto all'Impresa Tempor S.p.a. - Agenzia per il lavoro del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la sostituzione del personale in servizio, indisponibile a causa emergenza sanitaria Covid-19, nell'a.s. 2020/2021, per i periodi di volta in volta specificati, e servi-

zio di reperibilità, per l'importo complessivo di Euro 39.900,00, esclusa I.V.A. 22% (da applicarsi solo sul Fee d'agenzia);

STABILITO

che il servizio in oggetto dovrà essere eseguito secondo le modalità ed alle condizioni stabilite nel documento "Condizioni particolari della Trattativa Diretta" e nel documento Precisazioni, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziale dello stesso;

ASSICURATO

che l'esecuzione del servizio non comporta alcun rischio di interferenze e, pertanto, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

CONSIDERATO

che la procedura di affidamento viene effettuata nell'ambito del MePA di CONSIP, la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti, avviene ai sensi dell'art. 36 commi 6-bis e 6-ter del Codice stesso;

STABILITO

qualora nelle more dell'esecutività del presente provvedimento e della successiva sottoscrizione del contratto, venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione per un servizio conforme alle specifiche tecniche richieste, ad un prezzo più vantaggioso, di chiedere all'Affidataria un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell'adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all'eventuale revoca dell'affidamento ed alla contestuale assegnazione del servizio all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;

RITENUTO

di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto il servizio del caso non viene effettuato nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al punto 3 della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10;

VISTO

l'art 8 della Legge 120/2020 che autorizza l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

DATO ATTO

che la spesa di cui al presente provvedimento:

- non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della Legge 122/2010;
- ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) è da riferirsi ad acquisti promiscui e, pertanto, la distinzione tra acquisti commerciali ed istituzionali sarà effettuata in sede di liquidazione della spesa;

ACCERTATO

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO

che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

- di assegnare in via definitiva, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti, all'Impresa Tempor S.p.a.- Agenzia per il lavoro, con sede legale in Milano, via G. B. Morgagni, 28 CAP 20129, C. F. 00685980146, P.IVA12015820157, codice beneficiario n. 53498, il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la sostituzione del personale in servizio, indisponibile a causa emergenza sanitaria Covid-19, nell'a.s. 2020/2021, per i periodi di volta in volta specificati, e servizio di reperibilità, per l'importo complessivo di Euro 39.900,00 (trentanovemilanovecento/00), esclusa I.V.A. 22% (da applicarsi solo sul Fee d'agenzia)– CIG Z452E9D292;
- 2) di dare atto che con la presentazione dell'offerta, l'Impresa affidataria si è obbligata ad eseguire il servizio secondo le modalità, le condizioni, gli oneri e le clausole previste nel documento "Condizioni particolari della Trattativa Diretta" e del documento Precisazioni, allegati alla trattativa diretta pubblicata sul MePA e costituenti parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
- di dare atto che l'esecuzione del servizio non comporta alcun rischio di interferenze e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, non ricorre l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
- di dare atto che il servizio in oggetto non risulta compreso nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- 5) di dare atto che il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP e successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente;
- 6) di autorizzare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

- 7) di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 1, a favore dell'Impresa Tempor S.P.A.-Agenzia per il lavoro, è garantita dai fondi assegnati a Bilancio 2020 dalla Direzione Sviluppo del Personale e Formazione con atto datoriale Prot.80238 del 3.3.2020, da iscrivere al pertinente capitolo con variazione di bilancio;
- 8) di demandare a successivo provvedimento, ad avvenuta approvazione della variazione di bilancio, le relative registrazioni contabili;
- 9) di dare atto che gli atti definitivi afferenti l'assegnazione di cui al precedente punto 1) sono impugnabili ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, che prevede il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi;
- 10) di attestare, con riferimento al contenimento della spesa di cui alla Comunicazione del 4.6.2020
 Prot. n. PG/2020/163288, che la spesa oggetto del presente provvedimento è indispensabile per assicurare il regolare svolgimento delle attività dei servizi educativi per l'infanzia;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL;
- 12) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 13) di dare atto, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 42 del Codice dei Contratti, dell'insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi;
- 14) di provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016.

Il Direttore Dott. Guido Gandino



DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA TRATTATIVA

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA SOSTITUZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO INDISPONIBILE A CAUSA EMERGENZA SANITARIA COVID 19, NELL'A.S. 2020/2021, PER I PERIODI DI VOLTA IN VOLTA SPECIFICATI, E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Direzione Politiche dell'istruzione per le nuove generazioni e politiche giovanili, dott. Guido Gandino.

La scrivente Direzione intende procedere all'affidamento diretto del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di personale per la sostituzione del personale in servizio indisponibile a causa emergenza sanitaria Covid 19, nell'a.s. 2020/2021, per i periodi di volta in volta specificati dalla stazione appaltante, previo espletamento di una trattativa diretta con più Operatori Economici presenti sul MePA di CONSIP per la tipologia merceologica del servizio di interesse.

La presente trattativa diretta non costituisce alcun vincolo a contrarre per l'Amministrazione.

Art. 1 - Norme regolatrici

L'affidamento del servizio avverrà, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti), previo espletamento di una trattativa diretta, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, con più Operatori Economici presenti sul MePA stesso per la tipologia merceologica del servizio.

La partecipazione alla trattativa diretta e l'esecuzione della fornitura sono disciplinate dal presente documento e dai documenti allegati al Bando MePA Beni di CONSIP che seguono:

- Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di servizi;
- Capitolato Tecnico Allegato 1 al Capitolato "SERVIZI" per l'abilitazione dei prestatori di "Servizi di ricerca, selezione e somministrazione del personale" ai fini della partecipazione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

In caso di contrasto fra le disposizioni contenute in questi ultimi due documenti e le condizioni particolari stabilite nel presente documento, prevalgono queste ultime.

Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti), nel prosieguo richiamato semplicemente come "Codice dei Contratti", dal Regolamento a Disciplina Contrattuale del Comune di Genova approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2011, per quanto non in contrasto con il vigente Codice dei Contratti e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 2 - Oggetto

Lotto unico CPV 79620000-6 - Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo. Specificatamente: servizio di somministrazione di lavoratori interinali impiegati per rispondere ad esigenze straordinarie non fronteggiabili con il personale comunale, consistenti nella sostituzione del personale in servizio, indisponibile a causa emergenza sanitaria Covid 2019, nell'a.s. 2020 2021, per i periodi di volta in volta specificati dalla stazione appaltante e servizio di reperibilità, secondo quanto meglio dettagliato all'art 4.

L'importo presunto del servizio posto a base di gara ammonta a complessivi € 39.900,00 (esclusa IVA da applicare solo sul margine dell'Agenzia definito Fee d'agenzia).

Per Fee d'agenzia si intende l'importo applicato al costo orario del lavoratore espresso in valore assoluto in sede di offerta. Per gli elementi su cui il Fee sarà applicato, si rimanda all'art. 4 delle presenti Condizioni Particolari.

L'importo a base gara sopra esposto, comprensivo di somme da destinarsi a retribuzione delle prestazioni dei lavoratori somministrati e Fee d'agenzia ha la sola funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni richiedibili dalla stazione appaltante per le esigenze di cui sopra ed ha carattere presuntivo.

Il corrispettivo per l'esecuzione del contratto, invece, sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e fornite, tenuto conto dell'offerta dell'affidatario, senza nessun minimo garantito.

Considerata la ragione che ha reso necessaria la presente trattativa diretta, non è possibile prevedere a priori, né in assoluto né con riferimento ai singoli profili specificati all'articolo 4, il numero di lavoratori che saranno effettivamente richiesti. Tale numero, tuttavia, dovrà necessariamente essere contenuto in funzione del limite massimo di spesa preventivato di cui all'articolo 7.

Art. 3 - Modalità di risposta alla Trattativa diretta

Nella proposta d'offerta inserita sul sistema del Mercato Elettronico (MePA), essendo il costo orario stabilito dal CCNL (come da schema qui di seguito riportato), l'Impresa dovrà indicare il Fee d'agenzia applicato per unità oraria lavorata espresso in percentuale.

L'Impresa dovrà, altresì, allegare:

- 1.il dettaglio economico contenente, oltre al Fee d'agenzia applicato per unità oraria lavorata espresso in percentuale, il Fee d'agenzia espresso in valore assoluto (esclusa IVA) per ciascun profilo oggetto del servizio e per il servizio di reperibilità rispetto ad ognuno dei suddetti profili;
- 2. il progetto specificando:
- ➤ Criteri e metodologie impiegate per la selezione e il reclutamento del personale di cui alla presente Trattativa;
- ➤ Modalità per la messa a disposizione del personale;
- > Procedure per il monitoraggio del servizio svolto.

Art. 4 – Descrizione e modalità di espletamento del servizio

I lavoratori selezionati, assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato, saranno chiamati a svolgere la propria attività per i periodi e secondo gli orari indicati di volta in volta dalla Stazione appaltante, nonché, nell'interesse e sotto la direzione e il controllo della medesima. Per un numero di 18 lavoratori, viene richiesto, altresì, un servizio di reperibilità quotidiana, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 6.30-9.30, con inizio dell'attività lavorativa entro un'ora dall'eventuale richiesta.

I lavoratori saranno adibiti alle mansioni previste nell'inquadramento contrattuale del C.C.N.L. Funzioni Locali, applicabile ai profili di interesse.

Profili richiesti:

- Categoria C1 Insegnante Scuola Infanzia
- Categoria B1 Collaboratore Servizi Socio-Educativi

Requisiti minimi necessari ai fini dell'assunzione:

Requisiti Generali (richiesti per tutti i profili):

- Essere cittadino italiano (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero essere familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno permanente; essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) purché titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini dell'Unione Europea e di Paesi terzi devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- Età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
- Per gli aspiranti di sesso maschile nati fino all'anno 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare;
- Non essere stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, o dichiarati decaduti nonché dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento.

> Requisiti specifici per singolo profilo:

• Insegnante Scuola Infanzia:

Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- Laurea in Scienze della Formazione Primaria indirizzo scuola dell'infanzia; (titolo abilitante all'insegnamento ai sensi dell'art. 6 del D.L. 137/2008 convertito in Legge 169/2008)
- Laurea in scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale (classe LM 85 bis);
- Diploma di Abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio (rilasciato da Scuole magistrali legalmente riconosciute o paritarie), conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 (è ammesso anche il titolo conseguito a conclusione di corso sperimentale progetto "Egeria", sperimentazione avviata dal 1988/1989, con D.M. del 08/08/1988) in quanto comprensivo dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio);
- Diploma quadriennale di Istituto Magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
- Diploma di Liceo socio-psico-pedagogico conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, l'assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza, del titolo di studio posseduto, al titolo di studio richiesto dal presente avviso di selezione, così come previsto dall'art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165. In tal caso, il candidato deve espressamente dichiarare, nella propria domanda di partecipazione, pena esclusione, di aver avviato l'iter procedurale, per l'equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa.

• Collaboratore ai Servizi per l'infanzia

➤ Scuola dell'obbligo.

Si specifica che la figura del collaboratore ai servizi per l'infanzia è chiamato a svolgere un ruolo operativo con forte valenza educativa. Le sue mansioni prevedono: assistenza al personale scolastico con partecipazione attiva ai gruppi di lavoro e supporto alle famiglie, sorveglianza negli spazi interni ed esterni alle strutture scolastiche, vigilanza dei bambini in tutti i momenti della giornata con particolare attenzione ai momenti di entrata ed uscita dalla struttura, le operazioni di piccola manutenzione, le operazioni di pulizia degli ambienti, l'assistenza alla somministrazione dei pasti. La totalità

delle mansioni svolte dal collaboratore assumono aspetto fondamentale per il funzionamento delle strutture scolastiche e contemporaneamente sviluppano aspetti relazionali con i bambini che acquisiscono una forte valenza educativa.

Costo orario e Fee d'agenzia:

Allo stato attuale il Costo Orario previsto per le diverse categorie è quantificato come segue:

- Categoria C1 Insegnante Scuola Infanzia: costo orario con oneri € 17,95 oltre ad € 1,15 compreso oneri per servizio di reperibilità;
- Categoria B1 Collaboratore Servizi Socio-Educativi Scuola Infanzia costo orario con oneri € 15,23, oltre ad € 1,15 compreso oneri per servizio di reperibilità;
- Categoria B1 Collaboratore Servizi Socio-Educativi Asilo Nido costo orario € 15,23, oltre ad € 1,16 compreso oneri per servizio di reperibilità;

I costi includono le seguenti voci retributive e Contributive:

ELEMENTI	GENERALI	DEL	CONTRATTO	NAZIONALE	APPLICATO
CCNL applicate	o Funzioni Locali Tr	iennio 2016	/2018		
Qualifica Lavor	atore: Impiegato Liv	ello C1			
Coefficiente divisore orario mensile: 156					
Divisore orario convenzionale annuale CCNL: 1872					
Coefficiente div	visore giornaliero: 26	Ó			

		Insegnante
		Scuola Infan-
		zia/
1	Tabellare	€ 1.695,34
2	I.V.C.	€ 11,87
3	ind. Comparto	€ 48,80
4	Elemento Perequativo	€ 23,00
5	Indennità Asilo Nido/Scuola Materna (tempo potenziato)	€ 103,30
6	TOTALE STIPENDIO MENSILE	€ 1.882,31
7	Rateo 13ma (solo su voci 1+2)	€ 142,27
8	Rateo ferie (solo su voci 1+2)*	€ 142,27
9	Rateo ex festività soppresse (solo voci 1+2)**	€ 21,89
10	Rateo TFR	€ 0,00
11	TOTALE (6+7+8+9+10)	€ 2.188,74
12	Divisore convenzionale mensile orario CCNL	156
	COSTO ORARIO =(11/12)	€ 14,03
13	Oneri contributivi INPS PENSIONE carico Azienda 23,8% (12)	€ 3,34
14	Oneri contributivi INPS TFR carico Azienda 2,88% (1+2+7)/156	€ 0,34
15	Oneri contributivi INPS Disoccupazione carico Azienda 1,61% (12)	€ 0,23
16	INAIL (Infanzia 0,72114%) (Nido 0,84032%) (12)	€ 0,01

17	Contributo Formazione (%)		€ 0,00
18	Contributi Ebitemp (%)		€ 0,00
19	Contributo ASPI (%)		€ 0,00
20	IRAP (8,5 %) (12) ***	=	€ 1,19 € 0,00
21	TOTALE ONERI (=13+14+15+16+17+18+19+20)		€ 3,92
22	Totale costo orario + Oneri (12+21)		€ 17,95

* calcolato in base a 26 gg di ferie CCNL (26/12)

GENERALI

ELEMENTI

- ** calcolato in base a 4 gg di festività soppresse CCNL (4/12)
- *** IRAP calcolata sul monte salari ed è considerata nel costo del lavoro

DEL

Saranno causa di adeguamento del costo orario gli eventuali aumenti contrattuali intervenuti a seguito di aggiornamenti del CCNL.

CONTRATTO

APPLICATO

NAZIONALE

CCI	CCNL applicato Funzioni Locali Triennio 2016/2018				
Qualifica Lavoratore: Impiegato Livello B1					
Coe	Coefficiente divisore orario mensile: 156				
Divi	Divisore orario convenzionale annuale CCNL: 1872				
Coe	fficiente divisore giornaliero: 26				
		Collaboratore ai Servizi per l'infanzia Scuola Infanzia	Collaboratore ai Servizi per l'infanzia Asilo Ni- do		
1	Tabellare	€ 1.502,84	€ 1.502,84		
2	I.V.C.	€ 10,52	€ 10,52		
3	ind. Comparto	€ 39,31	€ 39,31		
4	Elemento Perequativo	€ 27,00	€ 27,00		
5	Indennità di qualifica	€ 5,38	€ 5,38		
6	TOTALE STIPENDIO MENSILE	€ 1.585,05	€ 1.585,05		
7	Rateo 13ma (solo su voci 1+2)	€ 126,11	€ 126,11		
8	Rateo ferie (solo su voci 1+2)*	€ 126,11	€ 126,11		
9	Rateo ex festività soppresse (solo voci 1+2)**	€ 19,40	€ 19,40		
10	Rateo TFR	€ 0,00	€ 0,00		
11	TOTALE (6+7+8+9+10)	€ 1.856,67	€ 1.856,67		
12	Divisore convenzionale mensile orario CCNL	156	156		
	COSTO ORARIO =(11/12)	€ 11,90	€ 11,90		
13	Oneri contributivi INPS PENSIONE carico Azienda 23,8% (12)	€ 2,83	€ 2,83		
14	Oneri contributivi INPS TFR carico Azienda 2,88% (1+2+5+7)/156	€ 0,30	€ 0,30		
15	Oneri contributivi INPS Disoccupazione carico Azienda 1,61% (12)	€ 0,19	€ 0,19		

16	INAIL (Infanzia 0,72114%) (Nido 0,84032%) (12)		€ 0,01	€ 0,01
17	Contributo Formazione (%)		€ 0,00	€ 0,00
18	Contributi Ebitemp (%)		€ 0,00	€ 0,00
19	Contributo ASPI (%)		€ 0,00	€ 0,00
20	IRAP (8,5 %) (12) ***	=	€ 1,01	€ 1,01 € 0,00
21	TOTALE ONERI (=13+14+15+16+17+18+19+20)		€ 3,33	€ 3,33
22	Totale costo orario +Oneri (12+21)		€ 15,23	€ 15,23

- * calcolato in base a 26 gg di ferie CCNL (26/12)
- ** calcolato in base a 4 gg di festività soppresse CCNL (4/12)
- *** IRAP calcolata sul monte salari ed è considerata nel costo del lavoro

Saranno causa di adeguamento del costo orario gli eventuali aumenti contrattuali intervenuti a seguito di aggiornamenti del CCNL.

- ➤ Nel Costo Orario **non sono compresi** i seguenti elementi, che saranno oggetto di fatturazione specifica, e in relazione ai quali **troverà comunque applicazione il Fee d'agenzia**: ore straordinarie (normali, notturne, festive, notturne/festive) per le quali si applicherà l'apposita tariffa prevista e disciplinata dal C.C.N.L, a cui sarà aggiunto il Fee d'agenzia indicato in sede di offerta e calcolato sulle ore di lavoro straordinario effettivamente prestate;
- ➤ Nel Costo Orario **non sono compresi**, altresì, i seguenti elementi, che saranno oggetto di fatturazione separata, **senza applicazione del Fee d'agenzia**:
 - a) Assenze legittime previste ai sensi di Legge e disciplinate dal C.C.N.L. (malattia, infortunio, maternità, permessi elettorali, permessi per motivi di studio, congedi straordinari, permessi per lutto, permessi sindacali ecc.):
 - b) Eventuali festività infrasettimanali ricadenti nel periodo (si considera festività infrasettimanale solo quella ricadente in una giornata compresa tra il lunedì e il venerdì. La festività coincidente con il sabato e con la domenica viene assorbita rispettivamente dal riposo non festivo e dal riposo domenicale);
 - c) Quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore nel corso del contratto di somministrazione;
 - d) Buoni Pasto, i quali, se maturati ai sensi della normativa vigente per il C.C.N.L., saranno erogati dall'Agenzia, fatto salvo il rimborso da parte della Civica Amministrazione del solo costo sostenuto. Alla luce di quanto previsto dall'art. 51 c.2 lett c) del Testo unico del 22/12/1986 n. 917, si richiede che gli eventuali buoni pasto distribuiti ai dipendenti siano in formato elettronico in modo da poter fruire del limite di esenzione previsto dalla normativa ed evitare ulteriori aggravi economici all'Ente.

Il Corrispettivo, rappresentato dal Fee d'Agenzia e indicato nella proposta dall'impresa, è posto a remunerazione delle attività di ricerca, selezione e gestione amministrativa e giuridica del personale, del servizio di reperibilità per n. 18 lavoratori, nonché di tutti i servizi indicati nelle presenti Condizioni.

Il Fee d'Agenzia offerto in sede di trattativa per la realizzazione del servizio si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio.

I lavoratori somministrati saranno adibiti alle mansioni, profili professionali e orari di lavoro previsti per i dipendenti di pari livello di inquadramento, in conformità a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.

Il personale richiesto dalla stazione appaltante dovrà essere già istruito, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento.

L'Impresa affidataria si impegna ad informare i lavoratori somministrati circa gli obblighi di riservatezza delle informazioni di cui vengono a conoscenza sia durante che dopo lo svolgimento dell'attività lavorativa.

I lavoratori somministrati devono rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. Devono, inoltre, svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità dell'utenza.

I lavoratori somministrati saranno soggetti, al pari dei dipendenti della stazione appaltante, alle disposizioni interne in ordine all'articolazione dell'orario di lavoro, con particolare riferimento alla flessibilità dell'orario, alla turnazione e alle disposizioni relative all'orario prestato in regime di straordinario e di reperibilità, etc...

Lo svolgimento di lavoro straordinario dovrà essere programmato sulla base della valutazione di reali esigenze eccezionali, debitamente motivate, e dovrà essere condizionato dalla presenza di una preventiva formale autorizzazione da parte della stazione appaltante.

Il lavoratore somministrato sarà sottoposto a periodo prova, in accordo con quanto previsto dal contratto collettivo applicabile al personale in somministrazione.

In caso di mancato superamento del periodo di prova, l'Agenzia dovrà provvedere, tempestivamente, a sostituire il lavoratore somministrato.

La Civica Amministrazione si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'effettiva presenza dei prestatori, l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e l'andamento dei livelli di servizio.

Ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, in caso di mancato adempimento rispetto agli obblighi retributivi e contributivi da parte dell'Agenzia, la Civica Amministrazione provvederà a versare direttamente al lavoratore somministrato e/o all'ente previdenziale di riferimento, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai medesimi lavoratori somministrati. In tal caso, la Civica Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione e/o sulle somme dovute non ancora pagate, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016.

Caratteristiche professionali del personale somministrato:

Il personale, oltre a possedere i requisiti richiesti, dovrà essere in grado di svolgere le mansioni ed i compiti relativi al profilo professionale di appartenenza, previste dalla normativa vigente e dalle presenti condizioni generali.

Luogo, orario di lavoro e caratteristiche del servizio lavorativo:

Le prestazioni saranno svolte dal lavoratore all'interno delle Scuole dell'Infanzia e Asili Nido Comunali. La sede specifica, così come l'orario di lavoro, saranno indicati nell'apposita richiesta di personale inviata dalla Stazione Appaltante.

Il servizio lavorativo dovrà essere garantito:

- secondo l'orario e presso le sedi indicati, anche in caso di emergenze e imprevisti non programmabili, con un preavviso, di norma, di 24 ore, eccezion fatta per i lavoratori che garantiscono servizio di reperibilità, i quali dovranno iniziare l'attività lavorativa entro un'ora dall'eventuale richiesta;
 - nel rispetto dei Protocolli adottati dalla Stazione Appaltante e/o da quest'ultima recepiti, anche ai fini del contenimento del contagio da Covid-19.

<u>Art. 5 – Soggetti ammessi</u>

I concorrenti per essere ammessi alla presente Trattativa, oltre ad essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno essere in possesso di autorizzazione nazionale rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 276/03 (Agenzie per il lavoro) e valida autorizzazione regionale.

Art. -6 Assegnazione

La stazione appaltante, procederà all'affidamento del servizio a favore dell'Impresa che, fermo restando la conformità del progetto offerto alle specifiche del servizio richiesto, avrà offerto il prezzo più basso.

La stazione appaltante, si riserva, altresì, la facoltà di chiedere, nel corso dell'espletamento della procedura di affidamento chiarimenti o integrazioni circa l'offerta presentata.

L'affidamento del servizio diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti e con l'adozione del relativo provvedimento di affidamento.

Art. 7 - Valore del servizio

L'importo di spesa massimo preventivato per il LOTTO UNICO è pari ad Euro 39.900,00 (quarantaduemi-la/00), I.V.A. esclusa (da applicare solo sul margine dell'Agenzia definito Fee d'agenzia). Tale importo è da intendersi comprensivo delle somme da destinarsi a retribuzione delle prestazioni dei lavoratori somministrati secondo il CCNL del comparto funzioni locali e del Fee d'agenzia ed ha la sola funzione di indicare, con carattere presuntivo, il limite massimo delle prestazioni richiedibili dalla stazione appaltante per le esigenze di cui sopra.

Il prezzo effettivo del servizio sarà il prezzo offerto per il lotto unico dall'Impresa medesima nell'ambito della trattativa diretta.

Il Comune di Genova, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto stesso, può imporre all'affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 8 - Durata del contratto

Il contratto avrà validità di mesi 3 a decorrere dalla data di stipulazione dello stesso, fatta salva la cessazione per anticipato esaurimento dell'importo di spesa massimo preventivato. Tale importo potrà essere eventualmente aumentato secondo quanto definito nell'ultimo comma del precedente articolo o diminuito per cessazione delle esigenze di sostituzione del personale in servizio, a seguito del superamento dell'emergenza sanitaria Covid 19.

Detto contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MEPA di CONSIP, che sarà successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente. A tale scopo, l'Impresa assegnataria, prima della stipula del contratto in forma digitale, dovrà far pervenire alla Stazione appaltante una marca da bollo del valore di Euro 16,00 o idonea attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo dovuta nelle forme previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 9 – Obblighi dell'affidataria

E' fatto obbligo all'affidataria di:

- a) rispettare l'offerta presentata nonché tutti gli oneri, atti e condizioni indicati nel presente documento;
- b) garantire che il personale somministrato sia debitamente formato e informato sull'obbligo di collaborare con l'Ente utilizzatore per il corretto svolgimento del servizio, seguendo tutte le direttive impartite;
- c) provvedere tempestivamente, qualora l'Amministrazione, con apposita segnalazione, evidenziasse criticità nell'esecuzione del servizio in oggetto, all'adozione di tutti i rimedi necessari ed idonei per risolvere le anomalie riscontrate;
- d) garantire che il personale somministrato sia debitamente informato di dover prestare la massima cura ai locali, ai beni e agli strumenti di lavoro di proprietà della PA, ad esso temporaneamente in uso;
- e) accertarsi che il personale avviato sia in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego, e, a tal fine, sarà cura dell'Agenzia controllare che il personale avviato al lavoro non abbia carichi penali

pendenti o condanne ostative all'assunzione nella PA o comunque incompatibili con i servizi cui i lavoratori saranno assegnati. L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche;

- f) è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, nonché quelle connesse al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori introdotte dal D.Lgs. 81/2008;
- g) ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2015, l'affidatario è tenuto ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale L'Amministrazione osserverà nei confronti dei prestatori di lavoro tutti gli obblighi di prevenzione, formazione, protezione e informazione connessi alla specifica attività lavorativa presso le proprie strutture in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e all'art. 35 del D.Lgs. 81/2015, nonché nel rispetto del Documento di valutazione dei rischi ad essa riferito. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.
- h) rendere edotti i lavoratori in merito ai rischi per la sicurezza e la salute connessi all'emergenza epidemiologica Covid 19 e ai Protocolli adottati dalla Stazione Appaltante e/o da quest'ultima recepiti, ai fini del contenimento del contagio da Covid-19;
- i) provvedere alla predisposizione delle buste paga nonché agli adempimenti retributivi e contributivi conseguenti alle prestazioni effettivamente eseguite dai lavoratori richiesti e al servizio di reperibilità.

Per ogni inadempimento accertato dagli Enti competenti rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, per il quale verrà richiesto il pagamento/risarcimento, il Comune di Genova effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'espletamento dei servizi.

L'affidataria assumerà, a sue spese, la difesa contro ogni azione che ne consegua e terrà a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore.

L'affidataria è tenuta alla riservatezza ed al segreto d'ufficio. Le notizie comunque venute a conoscenza del personale dell'affidataria, non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte della medesima, o di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.

Art.10 - Cauzione definitiva e coperture assicurative

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'affidataria dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dalle presenti "Condizioni particolari".

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale.

La cauzione potrà essere ridotta ai sensi del disposto del dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento sarà svincolata dopo l'accertamento dell'integrale soddisfacimento dell'obbligazione.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'affidamento del servizio ad altro Operatore.

L'affidatario dovrà esibire alla Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni e Politiche Giovanili copia delle polizze assicurative attive in suo possesso per la responsabilità civile, per danni derivanti dall'esecuzione del servizio e conseguenti all'erogazione dello stesso da parte dell'Impresa, ferma la responsabilità verso terzi in capo all'utilizzatore ex art. 35 c. 7 D.lgs. 81/15. La garanzia dovrà avere durata fino alla conclusione del contratto.

Art. 11 - Penali

L'Amministrazione Comunale effettuerà, mediante il proprio personale, controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla congruità delle prestazioni rese rispetto alle norme prescritte nelle presenti Condizioni Particolari.

In caso di inottemperanza alle disposizioni del presente documento e dei conseguenti obblighi contrattuali, nonché in caso di mancata corrispondenza con quanto offerto sotto i diversi profili, l'affidatario potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione, fatto salvo l'integrale risarcimento del danno nel caso di inadempienza totale delle prestazioni dedotte in contratto o anche di inadempienze parziali nel caso in cui, a motivo della rilevanza dell'inadempimento, tali prestazioni non rivestissero alcuna utilità per la Civica Amministrazione, ad insindacabile giudizio della stessa. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, inviata tramite PEC, rispetto alla quale l'affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa.

La penale applicata per la mancata sostituzione di un lavoratore ammonterà a Euro 200,00 (duecento/00) al giorno.

Art. 12 - Esecuzione in danno

Nel caso in cui l'Impresa affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni richieste negli atti della presente trattativa, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra Impresa, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Affidataria, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

In particolare, qualora l'inosservanza della tempistica stabilita comporti un grave pregiudizio all'Amministrazione, la stessa, previa comunicazione all'Affidataria, potrà richiedere il servizio o la quota dello stesso non eseguito/a ad altro soggetto.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore.

Art. 13 – Clausola risolutiva espressa

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, in caso di gravi inadempienze nell'esecuzione del fornitura rispetto a quanto previsto nel presente documento.

Il Comune procederà in ogni caso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice dei Contratti, alla risoluzione del Contratto, subordinata alla previa intesa con l'ANAC:

- ▶in caso di applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto;
- >qualora l'affidataria si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
- >qualora nei confronti dell'Impresa sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione;
- >qualora l'Impresa si sia resa inadempiente rispetto all'obbligo di dare tempestiva comunicazione alla Prefettura, all'autorità giudiziaria ed alla stazione appaltante dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'Impresa stessa;
- ➤ ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 354, 355, 356 del codice penale nonché dell'articolo 2635 del codice civile;
- ➤ violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;

➤ nel caso siano eseguite transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante PEC.

L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

Art. 14 – Modalità di Pagamento

Il pagamento sarà effettuato al termine del servizio, a fronte dell'ordine ricevuto dall'Ufficio Organizzazione Gestione del Personale della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni e Politiche Giovanili e del servizio eseguito regolarmente, mediante atto di liquidazione da emettere a fronte di presentazione di relativa fattura, correttamente intestata all'Ufficio indicato sull'ordine stesso, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

In caso di chiusura delle scuole per allerte meteo, emergenze e situazioni straordinarie, i turni assegnati potranno essere cancellati e, pertanto, il servizio annullato non dovrà essere fatturato.

La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera "S". La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

In presenza di irregolarità nell'esecuzione della fornitura il Comune non procederà alla liquidazione della fattura fino a quando risulteranno sanate le irregolarità rilevate. La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova.

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento della fattura qualora l'Affidataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

Analogamente l'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi nell'emissione del DURC da parte degli istituti competenti.

Art. 15 - Divieto di Cessione del Contratto

È vietata la cessione totale o parziale del contratto; qualora si verificasse, l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'Affidataria, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

Art. 16 - Informativa per il trattamento dei dati personali

Si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di affidamento saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richie-

sta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679 (GDPR).

Art. 17 - Controversie - Foro competente

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Art. 18 – Rinvio ad altre norme

Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere svolto nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 81 del 2015 e s.m.i., del C.C.N.L. vigente e comunque della normativa vigente applicabile. Per quanto non esplicitamente previsto nelle presenti Condizioni si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile

Art. 19 - D.U.V.R.I

Si evidenzia che in base alla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e alla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture la C.A. ritiene, in relazione al presente appalto di non dover redigere, il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) a causa dell'assenza di rischi interferenziali.

Art. 20 – Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti alla presente fornitura per la stipula del relativo contratto, rappresentate dall'assolvimento dell'imposta di bollo pari ad € 16,00, sono a carico dell'affidataria ad eccezione dell'IVA sul Fee d'agenzia che è a carico della Civica Amministrazione.

Art. 19 - Altre informazioni

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura, la Società invitata alla trattativa diretta dovrà avvalersi della posta elettronica all'indirizzo e-mail gareserveducativi@comune.genova.it

Con riferimento alla presente Trattativa Diretta, si forniscono le seguenti tre precisazioni:

- 1) Il documento "Condizioni particolari", da ieri in revisione, ha subito le seguenti modifiche: nelle tabelle indicanti i valori retributivi e contributivi è stata azzerata la voce inserita alla riga n. 20 di entrambe le tabelle, relativa all'IRAP. Conseguentemente, è stato ricalcolato il totale oneri e il totale costo orario + oneri;
- 2) Le voci contributive e retributive da considerare sono, tassativamente, quelle indicate nelle tabelle inserite nelle Condizioni particolari. Eventuali differenziali (in aumento o in diminuzione) tra quanto indicato nelle suddette e quanto effettivamente applicato dall'offerente dovranno essere conteggiati nel Fee d'agenzia che, pertanto, sarà da ritenersi comprensivo sia dell'utile dell'Agenzia sia del suddetto, eventuale, differenziale;
- 3) Il termine finale per la presentazione delle offerte è stato prorogato al 2 ottobre 2020, ore 18.00.